

pero ottomano, e quelle che provengono dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza pagano per ogni tonnellata 40 centesimi. »

La Commissione incaricata di esaminare il progetto testè accennato aveva proposta l'approvazione pura e semplice di quest'articolo; ma, allorchè si addivenne alla discussione della legge, ebbe a rilevare che in esso v'era un difetto.

Diffatti l'ultima parte dell'articolo è così concepita:

« E quelle che provengono dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza pagano 40 centesimi. »

Ora in questo periodo si è riconosciuto un errore, giacchè si eccettuerebbero dalle coste occidentali dell'Africa non solo i possedimenti del Marocco, ma altresì le regioni al di là del Capo di Buona Speranza, le quali non fanno parte delle coste occidentali dell'Africa. Si credette pure che fosse corso un semplice errore di stampa, e che si fosse stampato *di*, invece di *dai*, ma quest'osservazione non può reggere; quindi il Senato ha stimato di dover correggere un tale errore. Questo evidentemente non è un emendamento recato al progetto, è la correzione di un errore materiale, nè più nè meno. Per emendarlo, il Senato ha proposto che dopo le parole: *eccettuati i bastimenti del Marocco*, s'inserissero queste altre: *e così pure quelli provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza*. Si sono voluti eccettuare il Marocco ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza, e perciò si è dovuto dividere l'ultima frase, onde il Capo di Buona Speranza non fosse compreso tra i paesi delle coste occidentali dell'Africa che si escludevano.

Se la Camera crede di rimandare il progetto alla Commissione, io non mi vi oppongo; ma, se si crede, sarebbe meglio, mi pare, votarlo immediatamente.

MONTICELLI. Farò osservare alla Camera che quelle stesse parole che sono in questo progetto di legge si rinven- gono egualmente nella convenzione internazionale che si è fatta colle potenze sottoscritte a Parigi.

Mi ricordo che nell'ufficio al quale io apparteneva si è sollevata la stessa difficoltà di cui parlava il ministro adesso; e, essendosi consultata la convenzione, si trovarono le stesse identiche parole.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. È un errore.

MONTICELLI. È necessaria una spiegazione, cioè che le parole: *eccettuati i possedimenti del Marocco* devono essere poste tra parentesi.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non si può dire che i paesi al di là del Capo di Buona Speranza siano compresi nelle coste occidentali dell'Africa.

Ritenga bene la Camera questa frase: « Pagano questo diritto le navi provenienti dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuate le coste del Marocco, che fanno parte pure delle coste occidentali dell'Africa, e le navi provenienti dal di là dei paesi del Capo di Buona Speranza. »

Parrebbe adunque che i paesi al di là del Capo di Buona Speranza fossero pure una parte delle coste occidentali dell'Africa; è perciò evidente che vi è un errore geografico e madornale. Se però si vuol rimandare la legge alla Commissione, io non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, sarà trasmessa alla Commissione.

(Si trasmette alla Commissione.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO A CONTRARRE UN IMPRESTITO DI 55 MILIONI DI LIRE.

BRIGNONE, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione del progetto di legge relativo alla facoltà di contrarre un prestito a carico dello Stato per l'ammontare di 55 milioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1248.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io faccio istanza perchè si fissi un giorno al più presto per la discussione di questa legge. La Camera sa essere il paese ed il commercio in una condizione assai difficile, resa peggiore appunto dall'incertezza dell'esito di questa legge e dell'operazione che essa è intesa ad autorizzare.

Quindi io crederei molto opportuno che la discussione avesse luogo il più presto possibile. Siccome la domanda è appoggiata sopra le esposizioni finanziarie fatte nel mese di dicembre e pochi giorni sono, io credo che i membri della Camera abbiano avuto il tempo necessario per prepararsi alla discussione di detta legge, epperchè penso che non vi potrebbe essere difficoltà a che la discussione fosse stabilita ventiquattro ore dopo che sia distribuita la relazione.

PRESIDENTE. I membri della Camera potranno ricevere la relazione stampata domani, e si potrebbe mettere all'ordine del giorno per lunedì.

MOIA. Io proporrei martedì, perchè nella domenica alcuni si assentano e non possono esaminarla.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Aderisco a che sia posta all'ordine del giorno di martedì; solo prego che sia mantenuta per quel giorno a preferenza di qualunque altra legge.

MOIA. Dal momento che la Camera ha stabilito martedì, s'intende che quello sarà il primo progetto che verrà in discussione in quella seduta.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI CUNEO DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

BUTTINI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione del progetto di legge che dà facoltà alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere pel 1854 il limite normale dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1116.)

PRESIDENTE. Sarà pure stampata e distribuita.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE LE DIVISIONI DI SAVONA E DI NOVARA A ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge con cui è fatta facoltà alla provincia ed alla divisione amministrativa di Savona di eccedere nel 1854 il limite normale dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1109 e 1111.)

Do lettura del progetto:

« *Articolo unico.* La provincia e la divisione amministrativa di Savona sono autorizzate ad accrescere l'imposta desti-